

più regolarmente operato indirizzandosi alla Camera come quella che è giudice della validità o non delle fatte nomine, come quella che deve necessariamente tener conto di tutte le relative circostanze, a vece che il collegio non ha simile facoltà. D'altronde, siccome è una circostanza di fatto da cui dipende la validità dell'elezione, deve necessariamente accertarsi, salvo a provvedere poi occorrendo contro coloro che fossero colpevoli dell'avvenuto ritardo.

Neppur credo che si debba tener conto del riflesso che non deve dipendere da un impiegato il rendere nulla un'elezione, e che perciò debba aversi per valida quella di cui si tratta; poichè prego la Camera di ricordare che molte nomine essa annullò per mancanza di formalità, la cui ommissione era certo imputabile a qualcuno de' funzionari, ma ciò non la distolse mai dal pronunciare la nullità. È un inconveniente, è vero, ma bisogna sopportarlo, poichè non si può pretendere perfezione assoluta nelle umane istituzioni ed in coloro che sono chiamati a disimpegnare pubbliche incumbenze. L'elezione del deputato è cosa delicatissima sotto molti aspetti, e se le formalità prescritte debbono essere osservate, lo devono tanto più nella parte che tende a convocare tutti gli elettori; il che non è una semplice formalità, ma costituisce il sostanziale delle elezioni e la tutela dei diritti dei cittadini.

Nè è da dissimularsi risultare dal verbale che in tre o quattro comuni la pubblicazione del decreto di convocazione si fece alle ore due, tre, o quattro vespertine del giorno 29 immediatamente precedente quello dell'adunanza del collegio; il che non è una pubblicazione regolare, e gli abitanti e gli elettori difficilmente hanno potuto averne cognizione; ciò che può spiegare il perchè pochi furono gli elettori che si recarono al collegio.

Ma l'ufficio, se ha creduto di accennare queste circostanze, si attenne principalmente a quella del difetto di pubblicazione in un comune ed alla risoluzione del punto di diritto relativo, ed incaricò il relatore di proporre preliminarmente alla Camera la verifica del fatto; e spero che essa vorrà pronunciare sopra questa conclusione dell'ufficio prima d'occuparsi di quella proposita dal relatore per la validità dell'elezione.

DEMARCHI. Io protesto contro la relazione fatta dal relatore come inesattissima nella parte principale della deliberazione presa dal VII ufficio. Due furono le quistioni poste ai voti: la prima se si dovesse mandar accertare il fatto della pubblicazione o non del decreto in Costanzana; e questa fu decisa affermativamente da otto voti contro sette. La seconda, se nel caso che la Camera non credesse di dover accertare un tal fatto si dovesse concludere per la validità o l'annullazione dell'elezione; e in questa votazione, otto furono per la validità, sette per l'annullazione.

Prego dunque la Camera di ritenere per fermo che la prima quistione la quale, secondo la deliberazione dell'ufficio, è sottoposta al presente giudizio, è quella se si debba o no mandar accertare il fatto della pubblicazione del decreto nel comune di Costanzana.

CORSI. Io non ho che a ripetere quanto fu detto dal deputato Demarchi che era presidente del settimo ufficio.

La relazione che ha fatto il signor Reta è una relazione che non presenta quella esattezza che sembra avrebbe dovuto avere rispetto alla deliberazione che si è presa nell'ufficio, il quale cominciò a mettere la quistione accennata dal preopinante, la quistione cioè preliminare, ossia prima di ogni cosa se si dovesse constatare questo fatto, se il decreto di convocazione fosse stato realmente pubblicato in Costanzana; ed in questa parte vi fu maggioranza dell'ufficio, cioè di 8 contro 7:

dopo questo voto, siccome non sarebbe che un preliminare, e che per altra parte l'ufficio poteva dubitare od immaginare che la Camera non fosse per seguirlo, si prese la risoluzione, acciò l'ufficio non si trovasse sprovvisto di definitive conclusioni, di vedere se, mancando anche detta prova, fosse il caso della validità o della nullità dell'elezione del deputato. Per quanto alla validità o nullità, allora la maggioranza si cambiò in minoranza di sette, e furono otto per la validità e sette per l'annullazione. I motivi dell'annullazione in parte li ha già accennati il signor deputato Arnulfo; io non aggiungerò che due cose, che cioè fu osservato da alcuni che quantunque non si fosse pubblicato il regio decreto di convocazione del collegio nel luogo di Costanzana, tuttavia, per mezzo del giornale ufficiale del regno, sia stato reso noto al pubblico, prima che giungesse lo stesso decreto a Costanzana per mezzo dell'intendente, e si osservò pure che la notizia di questa convocazione ne' luoghi circvicini ha potuto pervenire a Costanzana, cosicchè si abbia una gran presunzione per credere che fosse nota questa convocazione, che tale notizia se non fu perfettamente legale potè essere sufficiente acciò gli elettori di Costanzana si portassero all'elezione; si soggiunse pure che l'art. 8° del Codice civile, il quale ordina che le pubblicazioni delle leggi si facciano nel modo che tutti sanno, rifletteva alle leggi propriamente dette che hanno il nome di legge; che ora i reali decreti non si debbono comprendere nella determinazione universale di legge, e che quindi non vi fosse d'uopo della scrupolosa osservanza dell'articolo del Codice civile. Si rispose dapprima che realmente l'articolo 8° dice *le leggi*, ma che i decreti reali si possono, anzi si debbono considerare come vere leggi; che quantunque il Codice civile nell'articolo 8° parli delle leggi, di cui si fa cenno negli articoli precedenti, cioè *degli editti e delle patenti*, che erano le denominazioni di cui ci servivamo prima della pubblicazione dello Statuto, non è niente men vero che sebbene a quest'ora si chiami legge quel provvedimento sovrano che è adottato dal principe, dietro l'adozione che ne fu fatta dal Parlamento, cioè dalla Camera dei deputati e dal Senato, e si chiamino decreti reali quelli ai quali non ha parte il Parlamento, non è men vero, ripeto, che un decreto reale è una vera legge emanata dal principe nei limiti dello Statuto e che per conseguenza l'articolo 8° del Codice civile, come assoluto, è applicabile anche ai decreti reali, come per le altre leggi. Quanto poi alla pubblicazione del decreto reale di convocazione del collegio di Crescentino nella gazzetta ufficiale si osservava che un tale modo obbligatorio di pubblicazione delle leggi non era ancora ricevuto presso di noi; che riguardo alla notizia che altronde dai comuni vicini si potè avere in Costanzana della convocazione suddetta non era stabilita, e di poi che mai fosse quella notizia che obbligasse o legalmente diffidasse gli elettori di recarsi alla votazione del deputato.

RETA, relatore. Io ammetto tutte le osservazioni che mi vennero fatte dagli onorevoli preopinanti, i quali si trovavano nel VII ufficio; ma prego soltanto la Camera di voler considerare che io mi trovavo alla presenza di due votazioni, una delle quali conchiudeva realmente per l'accettazione del signor Chiò a deputato di Crescentino. Dunque quest'accettazione ebbe luogo nell'ufficio. L'altra era una votazione sospensiva, la quale venne poi in parte annullata dal punto che l'ufficio medesimo ha decretato che si dovesse proporre alla Camera l'approvazione di quest'elezione. In conseguenza io non ho potuto far meglio che dividere la cosa in due parti, cioè esporre la verità dell'essere stata riconosciuta dal VII ufficio la validità di quest'elezione, l'altra di dimostrare ancora che l'ufficio aveva chiesto che si dovesse mandare a